

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Oggetto: Gestore: **Trapani Servizi S.p.A.** - Cod. fisc. / P. IVA 01976500817
Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art. 2497 *sexies* da parte del Comune di Trapani.
Sede legale: via del Serro - c.da Belvedere, s.n.c. – 91100 Trapani (TP)
Autorizzazione Integrata Ambientale, Titolo III-bis (art. 29-bis e ss.) del d.lgs. 152/2006
Installazione I.P.P.C.: c.da Belvedere, s.n.c., – 91100 Trapani (TP)
(NCT di Trapani: foglio ___ / particella ___ / ___)
Categoria Attività predominante [Cat. 5.3.b) – All. VIII, Parte Seconda del d. lgs. 152/2006]: Operazioni di recupero R3, Impianto di selezione e biostabilizzazione dei R.U. e compostaggio della F.O.R.D., e messa in riserva R13, con capacità di produzione complessiva dichiarata di 181.500 tonnellate / anno (capacità di produzione media giornaliera > 75 tonnellate/giorno).
Modifica – differimento termini di cui all’art. 2 del D.D.G. n.167 del 25.3.2021 e successivo D.D.S. n. 1561 del 28.12.2022

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;
VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
VISTA la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea 2018/1147/UE del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n.2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi;
VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 “*Testo Unico delle leggi sanitarie*”;
VISTA la legge 2 febbraio 1974, n.64 “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs.42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”;
VISTO il d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che all’art. 226 riporta: “*è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ...*” e l'Allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;
VISTO il d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante “*Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

- VISTO il d.lgs.75 del 29 aprile 2010 recante *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*;
- VISTO il d.lgs.159 del 6 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“codice antimafia”*, e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- VISTO il d.lgs. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. 104 del 16.6.2017, *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”*;
- VISTO il d.lgs. 116 del 03.9.2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- VISTO il d.lgs. 121 del 03.9.2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”*;
- VISTO il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii. recante il *“Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO l'art.40 della L.R. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la L.R. 24 del 24 agosto 1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”*;
- VISTO il DPR 6 giugno 2001 n.380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il parere dell'ufficio legislativo e legale prot. 25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale del 29 maggio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n.27 del 14.6.2002, con la quale vengono approvate le *“Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”*;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.P.R. n.151 dell'1 agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- VISTO il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133”*, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all'art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- VISTO il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n. 161 del 10 agosto 2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007 *“Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”*;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. 4064 del 15.3.2018 avente per oggetto *“Linee Guida*



per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- VISTE le Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 Dicembre 2015 n.221”*, pubblicate sul sito web dell'ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n. 3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n. 4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che *“solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”*;
- VISTA la L.R.10 del 15 maggio 2000 recante *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”*;
- VISTA la L.R. 6 del 3 maggio 2001 *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”* ed in particolare l'art. 91, concernente le norme sulla valutazione di impatto ambientale;
- VISTA la L.R. 9 del 8 Aprile 2010 recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii.,
- VISTA la L.R. 3 del 9 gennaio 2013, avente titolo *“Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.”*, ed in particolare l'art. 1, comma 6, con la quale si introduce all'art. 18 della L.R. 9/2010 il comma 5ter recante *“Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresì, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni”*.
- VISTA la L.R. 26 maggio 2012, n. 11 *“Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale”*, che all'art. 11 comma 109 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi all'A.I.A.;
- VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 *“Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che con il comma 6 dell'art. 98 ha modificato il comma 5 dell'art.68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 disponendo che *“i decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi”*;
- VISTA la L.R. n.1 del 22 febbraio 2019 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”* e in particolare l'art.36 *“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi”*;
- VISTA la L.R. n.7 del 21 maggio 2019 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”* e in particolare l'art.6 *“Conflitto di interessi e obbligo di astensione”*;
- VISTO il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità Competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”*;
- VISTO il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n. 100 che valuta positivamente sia la Valutazione Ambientale Strategica, sia la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell'11.7.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto *“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione”*; Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 *“Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010,*



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

n.9. *Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;

- VISTE le misure in materia di traS.p.A.renza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT – Aggiornamento 2018-2020;
- VISTA la LR. n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la “*rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29^{ter} e seguenti del d.lgs.152/2006 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n.4345 del 16/10/2023, con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n.1251 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito, a far data dal 16/11/2023, l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 6 – Autorizzazioni rifiuti, all'Ing. Francesco Arini;
- VISTO il D.D.G. n.1467 del 21/11/2023, con il quale l'Ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTA la Delibera del comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31 luglio 2012 n. 81 che approva il “*programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 2 del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n.913 del 15.9.2008, con la quale viene rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.lgs.59/2005 e quindi ai sensi del d.lgs.152/2006, alla Trapani Servizi S.p.A., con sede legale in via del Serro – c.da Belvedere, s.n.c., 91100 - Trapani, l'A.I.A. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di selezione e biostabilizzazione di R.S.U. da sorgere in contrada Belvedere nel territorio del Comune di Trapani. Impianto autorizzato per le operazioni di smaltimento D8, D9 e D15, dell'allegato B alla parte IV del d.lgs.152/2006, nonché alle operazioni di recupero R3, R4, R5 e R13 dell'allegato C sempre alla parte IV del citato d.lgs. 152/2006;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti n. 167 del 25.3.2021, con il quale, ai sensi dell'art.29^{octies} e 29^{nonies} del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., è rilasciata alla Ditta Trapani Servizi S.p.A. [P.I.: 01976500817], sede legale e direzione via del Serro s.n. – c.da Belvedere - 91100 Trapani (TP), con valenza di Rinnovo/Riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'Impianto di selezione e biostabilizzazione dei R.U. e compostaggio della F.O.R.D. sito in c.da Belvedere nel territorio del Comune di Trapani e relativa modifica non sostanziale”.
- VISTO il D.D.S. n. 1561 del 28.12.2002 con il quale la “*ditta è stata autorizzata ad esercire nell'attuale configurazione ... fino al 31.12.2023*”;
- VISTA l'istanza del 31.10.2023 assunta al prot. n. 48895 del 31/10/2023 con la quale il gestore Trapani Servizi S.p.A. ha chiesto un'ulteriore proroga non inferiore a 240 giorni rispetto al termine già fissato dal citato art. 2 del D.D.S. 1561/2022. Nell'ambito della stessa, il proponente riportava una dettagliata descrizione dello stato di fatto dei lavori e dei motivi della richiesta di proroga;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato negli atti citati in premessa;



- ACQUISITO il pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi della L.R. n.24/1993, effettuato in data 20/12/2023;
- VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno in conseguenza dell'adottando provvedimento;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente provvedimento, siano idonei a perseguire l'attività per la quale è già stata rilasciata l'Autorizzazione, giusto D.D.G. n. 167 del 25/03/2021;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive in merito all'istruttoria della modifica richiesta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di poter procedere, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.G. n. 167 del 25/03/2021 così come modificata con D.D.S. 1561 del 28.12.2022;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

Art. 1

È approvata la modifica ai termini di cui all'art. 2, punto 6 del D.D.G. n. 167 del 25/03/2021 già modificato con il D.D.S. 1561 del 28.12.2022, che risulta così riformulato:

- la Ditta è autorizzata ad esercire nell'attuale configurazione, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione degli stessi, fino alla realizzazione degli interventi di ripristino delle aree confinate normalmente deputate alle attività di selezione meccanica e biostabilizzazione dei rifiuti urbani, attualmente distrutte da un incendio, fino al 28.08.2024.

Si precisa che tale termine non sarà ulteriormente prorogabile.

Art. 2

Il presente provvedimento integra ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, già rilasciati con D.D.G. n. 167 del 25/03/2021 e ss.mm.ii.

L'avvenuto completamento degli interventi di ripristino dovrà essere comunicato per competenza al Comune di Trapani, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, ad ARPA Sicilia, ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

Art. 3

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo ad ARPA-Sicilia e al Libero Consorzio Comunale di Trapani, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'installazione in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARPA-Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Trapani e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere in modo da consentire l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 4

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate, in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 5

E' fatto obbligo del rispetto delle condizioni di cui alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché degli obblighi e delle condizioni di cui al Titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'attività autorizzata ai sensi del presente provvedimento non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Art. 6

Si dà atto che oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 7

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani a seguito di una delle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, anche avvalendosi del personale di ARPA-Sicilia, potrà svolgere un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani potrà espletare l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06 anche durante il cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate dal presente provvedimento, anche avvalendosi del supporto di ARPA-Sicilia.

Art. 8

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, se anteriore, del presente provvedimento.

Art. 9

Il presente Decreto sarà notificato al Gestore e inviato, per estratto, alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione ai seguenti Enti: Comune di Trapani, S.R.R. Trapani Provincia Nord, Libero Consorzio Comunale di Trapani, A.R.P.A.-Sicilia Direzione Generale, U.T.G. - Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, Comando Provinciale dei V.V.F. di Trapani, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Ufficio del Genio Civile di Trapani e A.S.P. di Trapani,.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di Soggetti interessati.

Palermo, li _____

Il Funzionario

(dott. chim. Raffaele NICASTRO MAIORINI)
firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

ing. Francesco Arini